

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 845

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROTTA VINCENZO, ARMATO, BORGHI, CENGARLE, SINESIO**

*Presentata il 18 dicembre 1963*

### Costituzione del fondo per il risparmio turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi ». Questo è il dettato dell'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana.

È evidente a chiunque, che tale disposto costituzionale, sancisce un diritto inalienabile del lavoratore, ma stabilisce anche che questo suo diritto è più che un diritto un dovere da adempiere — quasi una necessità vitale che scaturisce da esigenze fisiche e morali e mancando al quale egli viene meno alle proprie responsabilità di cittadino ed agli obblighi che gli derivano quale elemento attivo della società.

Le ferie, non sono quindi un qualche cosa di voluttuario, ma un mezzo di riposo fisico e morale, atto a mantenere integre le capacità produttive dei lavoratori. Ma l'articolo 36 della Costituzione, verrebbe ad essere falsato nello spirito, se il lavoratore non fosse messo nelle condizioni di utilizzare nel modo migliore le proprie ferie, soddisfacendo in maniera idonea a tali necessità imperative.

Occorre pertanto, che lo Stato attraverso i propri appositi organi, intervenga con opportune ed adeguate provvidenze, che valgano ad indirizzare il lavoratore verso quella che è la più completa e ristoratrice forma di impiego delle ferie e del tempo libero: il turismo sociale.

Un turismo sociale però, che per dare i suoi frutti, non deve differenziarsi in nulla dalla forma più libera del turismo.

Un turismo, cioè, per il cui effettuarsi la società, e per essa lo Stato, interviene appunto per consentire all'individuo lavoratore di soddisfare liberamente le proprie esigenze ed aspirazioni naturali a muoversi ed a conoscere luoghi e cose nuove, in un clima ed in un ambiente diversi da quello abituale di vita e di lavoro.

Tali interventi si concretizzano in due momenti dello stesso settore.

L'uno, quello dell'incoraggiamento e dell'appoggio delle varie istituzioni ed enti che, operano nel campo del turismo sociale, intraprendono iniziative, sia di carattere organizzativo che ricettivo, atte a promuovere ed a facilitare il realizzarsi del turismo dei lavoratori.

L'altro, quello che in effetti interessa più direttamente il lavoratore, è rappresentato dall'azione incentiva e di sostegno dello Stato a favore di quelle Organizzazioni che, attraverso le « Casse Viaggi e Vacanze », operano per il risparmio turistico.

Questa forma di risparmio, volontario, ma incoraggiato, destinato all'acquisto di beni turistici, è già da tempo in atto in vari Paesi d'Europa ed è innegabile che esso ha avuto una parte preponderante nel massiccio affermarsi del turismo popolare in Francia, in Svizzera ed in vari altri Stati europei, del cui movimento turistico, noi in Italia abbiamo potuto e possiamo renderci tutti conto, con buona fortuna per l'apporto di valuta che esso ha rappresentato e rappresenta per la

nostra bilancia economica (l'apporto valutario è stato nel 1962, di oltre 500 miliardi di lire).

L'azione di tali Casse si svolge in due forme miste che si integrano a vicenda: la costituzione di un fondo per prestiti da concedere ai lavoratori per le spese turistiche e la formazione di un « risparmio anticipato » del lavoratore incentivato da contributi e da facilitazioni diverse.

Su tali criteri sono fondate, come abbiamo già detto, le « Casse » dei vari Paesi europei: la danese « Dansk Folkeferie » che opera con il « Feriemaerkebog »; la « Associazione evangelica del turismo sociale e del risparmio per i viaggi e le vacanze », prima istituzione sorta nel settore nella Repubblica Federale Tedesca e molte altre che qui è superfluo elencare.

Il meccanismo delle « Casse Viaggi e Vacanze », comune alle diverse istituzioni è fondato sull'acquisto, per importi anche modesti, di speciali francobolli che, raccolti in un sufficiente ammontare, diventano spendibili come moneta contante per l'acquisto di beni turistici.

La somma così raccolta in francobolli, non frutta alcun interesse (e, in ciò si differenzia questo meccanismo dalle comuni forme di risparmio), ma, d'altro canto, il francobollo viene ceduto dall'istituto emittente con un particolare sconto, di modesta entità all'origine, che acquista però rilevanza per l'intervento di enti e degli stessi datori di lavoro, che li rilevano per cederli poi ai lavoratori a prezzi ulteriormente ridotti.

In tal modo, la somma effettiva investita viene considerevolmente integrata e, il lavoratore, con un risparmio personale relativamente modesto, si trova poi, a disposizione un piccolo capitale, la cui capacità di acquisto inoltre è anche superiore al normale grazie alle particolari combinazioni di spese che le « Casse » convenzionano con i pubblici esercizi.

Le « Casse » operanti in Italia, non hanno ancora raggiunto quel grado di sviluppo e di attività degli istituti consimili europei, sia per una certa resistenza dei lavoratori stessi,

presso i quali va fatta una maggiore opera di convincimento e propaganda, sia, per una certa riluttanza derivante dal particolare nostro carattere individualistico, a servirci nello spendere, anziché di contante, di un mezzo di pagamento diverso da questo; ma, soprattutto, per il modesto ribasso praticato dai distributori di francobolli, con scarso allettamento al risparmio.

Per potenziare ed incoraggiare le « Casse », e portarle ad un livello di sviluppo pari a quello delle consorelle d'Europa, occorrerà l'intervento massiccio dello Stato; il quale solo può e deve svolgere quella concreta azione capace di indirizzare e condurre verso maggiori mete l'opera che a favore del risparmio turistico le « Casse » dovranno svolgere.

Con la presente legge che istituisce il « Fondo per il risparmio turistico », lo Stato interviene direttamente e concretamente con contributi diretti a favorire il risparmio turistico dei lavoratori.

In considerazione degli alti fini sociali e del definitivo interesse per l'incremento turistico ed economico, non appare eccessivo l'onere finanziario fissato in lire 300 milioni, che lo Stato dovrà sostenere.

L'azione incentiva al risparmio turistico, potrà essere svolta, dall'apposito « Fondo », sotto il controllo dello Stato: esso è infatti vigilato dal Ministero del Turismo, e dello spettacolo, che ha propri rappresentanti, così come i vari altri Dicasteri interessati, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci del fondo, che cura e controlla la erogazione dei contributi — nella forma più opportuna — con un « contributo addizionale » sulle somme raccolte dai singoli risparmiatori delle varie « Casse Viaggi e Vacanze ».

Con l'approvazione del presente schema di proposta di legge, si sarà dato l'avvio ad un'azione di profondo valore sociale, che, aderendo allo spirito della Costituzione Italiana, sarà largamente apprezzata dalle masse lavoratrici e finirà per dare larghi benefici all'economia del nostro Paese, incentivando in modo realmente sensibile il movimento turistico nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.<sup>2</sup>

È istituito — con sede in Roma — presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, un « Fondo per il risparmio turistico » destinato alla concessione di contributi addizionali a favore dei lavoratori o dei giovani che — attraverso « Casse Viaggi e Vacanze » nazionali, istituite da organizzazioni di turismo sociale operanti senza scopo di lucro e riconosciute, con appositi decreti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo — effettuino un'azione di risparmio, riservato all'acquisto di beni turistici.

## ART. 2.

Il « Fondo » di cui al precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 300 milioni da stanziarsi, per ogni esercizio finanziario, a partire dall'esercizio finanziario in corso, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

b) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti sul « Fondo »;

c) dai residui non utilizzati nel precedente esercizio finanziario;

d) dagli eventuali recuperi, disposti a qualsiasi titolo, sui contributi concessi alle singole « Casse viaggi e vacanze »;

e) da conferimenti e contributi anche *una tantum* stabiliti da parte di Enti ed organizzazioni.

## ART. 3.

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo è autorizzato alla spesa, a decorrere dal presente esercizio finanziario, di lire 300 milioni quale contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per il risparmio turistico ».

## ART. 4.

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione, per pari ammontare, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

## ART. 5.

Per l'esercizio in corso, il Ministero del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Il « Fondo per il risparmio turistico » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Turismo e dello Spettacolo. Il « Fondo » non possiede beni patrimoniali mobili o immobili. Per le dotazioni di gestione provvederà il Ministero del Turismo e dello Spettacolo attraverso il Provveditorato generale dello Stato.

ART. 7.

Sono organi del « Fondo »:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

ART. 8.

Il Presidente del « Fondo » è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti a livello nazionale, attraverso propri istituti, nel settore del turismo sociale e giovanile, a favore del risparmio turistico. Il Presidente non può essere scelto fra le personalità appartenenti agli organismi rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione o al Collegio dei sindaci. Il Presidente ha la rappresentanza legale del « Fondo » e resta in carica per un triennio. Non può essere riconfermato per più di due trienni consecutivi.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che del Presidente, si compone di dodici membri, nominali con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e designati in rappresentanza:

- due, del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- uno, del Ministero per la pubblica istruzione;
- uno, del Ministero del tesoro;
- uno, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- uno, del Ministero degli esteri;
- uno, del Ministero degli interni;
- cinque, fra le « Casse viaggi e vacanze » regolarmente costituite e riconosciute come previsto dall'articolo 1 e di cui al seguente articolo 12, dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 10.

Il Collegio dei Sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri effettivi sono:

un rappresentante della Corte dei Conti che ha funzione di Presidente;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due designati dalle « Casse viaggi e vacanze » di cui agli articoli 1, 9 e 12.

I due sindaci supplenti sono:

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

uno designato dalle « Casse viaggi e vacanze » di cui agli articoli 1, 9 e 12.

ART. 11.

Le norme per il funzionamento del « Fondo » saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 12.

Il « Fondo per il risparmio turistico » è costituito allo scopo di incrementare le somme raccolte, da ciascun singolo risparmiatore, per l'acquisto di beni turistici, attraverso una delle « Casse viaggi e vacanze », regolarmente costituita e riconosciuta con apposito provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo che accerterà per ogni singola Cassa viaggi e vacanze:

- a) che non si prefigga finalità di lucro;
- b) che operi, almeno, su scala nazionale;
- c) che non persegua, con la propria attività, fini diversi da quelli istituzionali o in dipendenza di interessi politici di partito.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di ripartizione del Fondo e la quota annuale percentuale di incentivo a favore dei risparmiatori. Per le spese di gestione, il Consiglio stabilirà l'ammontare annuo che a tali scopi potrà essere destinato, comunque non eccedente la quota percentuale di cui al successivo articolo 14.

ART. 14.

Per le spese di gestione, organizzazione, personale e normale amministrazione, potrà essere utilizzata annualmente una quota comunque non superiore al 3 per cento della disponibilità annua. Il rendiconto di tali spese, deve essere presentato, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei sindaci. Tutti gli atti e deliberazioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione riguardanti:

- a) le direttive generali;
- b) il programma, le forme, i criteri e le misure di ripartizione del Fondo;
- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi, degli uffici, il regolamento del personale, sotto l'aspetto giuridico ed economico;

saranno sottoposti all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale provvede nel termine di trenta giorni. Il regolamento del personale di cui alla lettera d) è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

L'esercizio finanziario del « Fondo » ha la stessa decorrenza dell'esercizio finanziario dello Stato.